

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 6 giugno 2024, n. 265

**[ID VIP 10062] - Parco eolico, costituito da 16 aerogeneratori, di cui 11 di potenza unitaria pari a 7,2 MW e 5 di potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 100,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Lizzano (TA) e Torricella (TA), con opere di connessione alla RTN e impianto di accumulo che interessano anche i comuni di Carosino (TA), Monteparano (TA), Fragagnano (TA) e Sava (TA). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Santa Chiara Energia S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
  - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
  - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
  - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
  - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
  - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
  - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
  - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
  - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
  - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
  - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
  - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 130795 del 08.08.2023, acquisita in data 14.08.2023 al prot. n. 12613 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13003 del 22.08.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 14514 del 07.09.2023, con la quale il Comune di Taranto ha espresso parere favorevole per quanto di propria competenza;
- nota prot. n. 14506 del 07.09.2023, con la quale il Comune di Monteparano ha ritenuto di non poter esprimere adeguato parere per le motivazioni ivi indicate, riservandosi di esprimere un eventuale parere in una fase successiva;
- nota prot. n. 16681 del 03.10.2023, con la quale la Sezione Risorse idriche ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 10062, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco eolico, costituito da 16 aerogeneratori, di cui 11 di potenza unitaria pari a 7,2 MW e 5 di potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 100,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Lizzano (TA) e Torricella (TA), con opere di connessione alla RTN e impianto di accumulo che interessano anche i comuni di Carosino (TA), Monteparano (TA), Fragagnano (TA) e Sava (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Santa Chiara Energia" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 10062**

<b>Tipologia di progetto</b>	Impianto Eolico Onshore con Opere di Connessione alla RTN e Impianto di Accumulo
<b>Potenza</b>	100,2 MW (16 aerogeneratori, di cui 11 di potenza unitaria pari a 7,2 MW e 5 di potenza unitaria di 4,2 MW)
<b>Ubicazione</b>	<u>Impianto eolico</u> : Taranto (TA), Lizzano (TA) e Torricella (TA) <u>Opere di connessione alla RTN e sistema di accumulo</u> : Carosino (TA), Monteporano (TA), Fragagnano (TA) e Sava (TA)
<b>Proponente</b>	Taranto San Martino S.r.l. (ex. Santa Chiara Energia S.r.l.)

Il progetto prevede l'installazione ed esercizio di un impianto eolico e relative opere accessorie di connessione alla RTN nei comuni di **Taranto, Lizzano (TA) e Torricella (TA)**, della potenza complessiva di **100,2 MW**. Il parco eolico consta di n. **16 aerogeneratori**, di cui **undici della potenza unitaria di 7,2 MW**, con altezza al tip della pala pari a 150 m e **cinque della potenza unitaria di 4,2 MW**, con altezza al tip della pala pari a 82 m.

L'area di intervento propriamente detta si colloca a est del territorio comunale di Taranto, a sud del territorio comunale di Lizzano e ad est del territorio comunale di Torricella, **occupando un'area di circa 10 kmq** e individuata dalle seguenti viabilità: la S.P. 112 ed S.P. 118 a nord; la S.P. 123 a sud.

L'area di progetto è caratterizzata da una diffusa alternanza di aree agricole, aree boscate ed aree a pascolo. In generale, l'area è **dominata dalla matrice agricola**, con netta prevalenza di vigneti e seminativi non irrigui.

L'intorno di riferimento rientra nell'ambito paesaggistico n. 10 "**Tavoliere Salentino**", e più precisamente nella figura territoriale e paesaggistica 10.5 "**Le Murge tarantine**".



Figura 1 – Inquadramento dell'area di progetto su ortofoto; in bianco i 16 aerogeneratori

Nella tabella che segue si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE WGS84	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
-----	------------------	--------	--------	------------



LZ01	704936.99	4472444.22	Lizzano	18	100
LZ02	706060.16	4471947.31	Lizzano	19	52
LZ03	706954.84	4471363.31	Lizzano	28	84
LZ04	707813.04	4471331.53	Lizzano	29	100
LZ05	707822.29	4470708.72	Lizzano	43	52
LZ06	708896.38	4470723.52	Lizzano	30	37
LZ07	708831.23	4469951.70	Lizzano	30	87
LZ08	709670.11	4470111.95	Lizzano	47	233
LZ09	710523.39	4474250.03	Lizzano	9	234
TA01	703571.02	4472548.97	Taranto	1	5
TA02	703151.70	4471685.65	Taranto	1	267
TA03	704081.03	4471839.74	Taranto	1	711
TA04	706156.03	4471024.52	Taranto	3	1
TA05	707073.49	4470301.66	Taranto	3	73
TO01	710619.14	4470896.72	Torricella	6	897
TO02	714036.29	4469846.27	Torricella	9	317

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

## IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;**




Figura 2 – Individuazione della AVI su cartografia DGR2122 - Catasto FER

- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle

isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Let. c quater)**
  - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
  - L'area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 e del D.lgs. n. 152/2006.

Le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei 16 aerogeneratori dell'impianto eolico non sono idonee perché ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici della Parte Seconda del Codice 42/2004 e dall'art.136 dello stesso. Infatti, il progetto presenta interferenze con le seguenti componenti:

- **6.1.2. Componenti idrologiche - Beni Paesaggistici:**
  - Territori costieri 3 km;
  - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m) (**NOME\_IGM**: Canale dei Cupi, **NOME\_GU**: Canale Ostone o dei Lupi);
- **6.2.1. Componenti botanico vegetazionali - Beni paesaggistici:**
  - Boschi;
- **6.3.1. Componenti culturali e insediative - Beni Paesaggistici:**
  - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136);
  - Zone di interesse archeologico.

CODICE	OGGETTO_VI	ID_VINCOLO	ID_TIPO	ID_VINCOLI	PV	COMUNE
ARC0586	Grotta del Rospo	Vincolo diretto	Vincolo Archeologico	Istituito ai sensi della L. 1089	TA	Torricella
ARC0587	Grotta del Rospo	Vincolo indiretto o area di rispetto	Vincolo Archeologico	Istituito ai sensi della L. 1089	TA	Torricella
ARC0588	Palma	Vincolo diretto	V. Archeologico	Legge 490 del 1999	TA	Torricella
ARC0589	Palma	Vincolo indiretto o area di rispetto	Vincolo Archeologico	Legge 490 del 1999	TA	Torricella
PAE0142	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale jonica-salentina	Vincolo diretto	Vincolo Paesaggistico	Istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino	TA	Taranto-Leporano-Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria

Figura 3 – Interferenze con le Componenti Culturali e Insediative del PPTR (1972/2023)

Si segnalano, inoltre, diverse interazioni con gli **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (UCP).




Figura 4 – Stralcio del PPTR con ubicazione dell’area di intervento - Area di Buffer di 3 Km

L’area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

## NON IDONEITA’ DELL’AREA

### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L’area dell’impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010	
	Aree non idonee	
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tutte le opere di progetto

Tabella 2 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010

Pur non rientrando direttamente in un’area della Rete Natura 2000, il progetto si colloca, a livello di area vasta, all’interno di un buffer di 5 km che comprende un sito Natura 2000:

- SIC MARE IT9130008 - Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto

È doveroso rilevare, inoltre, che per la realizzazione della viabilità di cantiere, dall’analisi progettuale è emerso che gli interventi interferiscono con **alcuni elementi paesaggistici** quali:

- Filari di ulivi
- Alcuni tratti di muretti a secco

<sup>1</sup> Il territorio di realizzazione dell’impianto ricade in area di produzione vini IGT Daunia, come individuata nelle mappe del SIT Puglia.






Figura 5 – Ubicazione dell'area di progetto rispetto alle Aree Non Idonee ex R.R. 24/2010

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria **E.4 d** la cui  $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$ .

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### **Punto 16.1:**

- a) L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). L'unico documento presentato (**Elenco esperti**) si concentra unicamente sull'elencazione degli specialisti impegnati nella progettazione e compilazione degli elaborati tecnici e grafici.
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. **Si evidenzia, tuttavia, che le dimensioni del parco suggeriscono la collocazione del progetto in aree già compromesse, evitando di prevedere tali interventi in zone di elevata rilevanza paesaggistica e archeologica, come nel caso in esame.**
- c) Il Proponente **ha documentato** l'adozione di criteri progettuali mirati a minimizzare il consumo di territorio. La decisione sul modello di aerogeneratore da utilizzare nel progetto si basa su una valutazione tecnologica influenzata dalle caratteristiche delle turbine disponibili in commercio al momento dell'acquisto.
- d) **Il progetto non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. In particolare, per quanto riguarda la localizzazione in aree agricole, il progetto non integra adeguatamente l'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia nella fase di realizzazione che in quella di esercizio.

- f) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

**Punto 16.2:**

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

**Punto 16.3:****Impatto sul paesaggio**

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Interramento dei cavidotti.*  
Il progetto soddisfa la raccomandazione.
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*

Ciascun aerogeneratore sarà tripala ad asse orizzontale costituito da una torre tubolare metallica a tronco di cono alta 150 m e 82 m. In cima alla torre troverà alloggio la navicella cui è collegato il rotore di diametro pari a 172 m e 136 m, per un'altezza massima complessiva del sistema torre-pale di **236 m e 150 m (TIP)**. Dovrà pertanto essere garantita una distanza minima tra parchi eolici pari a:

$$D_{\min} = \begin{cases} 50 * 236 \text{ m} = 11.800 \text{ m} = \mathbf{11,8 Km} \\ 50 * 150 \text{ m} = 7.500 \text{ m} = \mathbf{7,5 Km} \end{cases}$$

**Dall'analisi della documentazione condivisa e tenendo conto degli impianti realizzati, autorizzati o in fase di permitting, la raccomandazione non risulta soddisfatta.**

WTG	COORDINATE UTM-WGS84		Quota terreno (m)	Altezza hub (m)	Altezza al tip (m)	Elevazione al tip (m)	Raggio (m)	Tipo WTG
	EST	NORD						
LZ01	704936.99	4472444.22	38.21	82	150	188	68	V136-4.2
LZ02	706060.16	4471947.31	23.44	82	150	173	68	V136-4.2
LZ03	706954.84	4471363.31	17.70	82	150	168	68	V136-4.2
LZ04	707813.04	4471331.53	15.43	82	150	165	68	V136-4.2
LZ05	707822.29	4470708.72	14.73	150	236	251	86	V172-7.2
LZ06	708896.38	4470723.52	13.42	150	236	249	86	V172-7.2
LZ07	708831.23	4469951.70	13.99	150	236	250	86	V172-7.2
LZ08	709670.11	4470111.95	12.72	150	236	249	86	V172-7.2
LZ09	710523.39	4474250.03	85.15	150	236	321	86	V172-7.2
TA01	703571.02	4472548.97	43.05	150	236	279	86	V172-7.2
TA02	703151.70	4471685.65	20.98	150	236	257	86	V172-7.2
TA03	704081.03	4471839.74	33.54	150	236	270	86	V172-7.2
TA04	706156.03	4471024.52	16.35	82	150	166	68	V136-4.2
TA05	707073.49	4470301.66	15.88	150	236	252	86	V172-7.2
TO01	710619.14	4470896.72	16.74	150	236	253	86	V172-7.2
TO02	714036.29	4469846.27	31.44	150	236	267	86	V172-7.2

Figura 6 – Caratteristiche degli aerogeneratori di progetto<sup>2</sup>

La criticità che si riscontra è prevalentemente legata **alle dimensioni delle macchine e alla loro localizzazione**, che provoca confusione e disturbo percettivo.

<sup>2</sup> Il progetto di impianto eolico in questione ricade, per due aerogeneratori, all'interno della **Superficie Orizzontale Esterna** (O.H.S.) presente nella **Carta Ostacoli dell'Aeroporto di Grottaglie**, per cui è fissata una quota di **211.83 m s.l.m.** Ne deriva che la quota massima al tip s.l.m. degli aerogeneratori deve essere inferiore a detto valore. Come si evince dalla Tabella, l'aerogeneratore individuato, caratterizzato da altezza all'hub pari a 82 m, ovvero altezza al tip pari a 150 m, permette il rispetto di detta condizione.

Si segnala, inoltre, che la **Santa Chiara Energia S.r.l.**, parte del **Gruppo Hope**, aveva inizialmente presentato il progetto in esame, poi ceduto a **Taranto San Martino S.r.l.**, una società con sede a Milano costituita lo scorso ottobre. Il 15 dicembre, la stessa Santa Chiara ha avviato un nuovo progetto (**ID\_VIP 10728**) per l'installazione di **14 aerogeneratori**, ciascuno con una potenza di 7,2 megawatt e un'altezza di 236 metri, per una potenza complessiva di 100,8 MW. Il progetto prevede l'installazione di cinque aerogeneratori nel comune di Lizzano, otto nell'isola amministrativa di Taranto e uno nel comune di Pulsano, in località "**Morrone Vecchio**".




Figura 7 – Localizzazione parchi eolici dei progetti ID\_VIP\_10062 e ID\_VIP\_10728

Quello della società del **Gruppo Hope**, tuttavia, non è l'unico progetto che al momento riguarda tale territorio. Al Mase, infatti, il 29 maggio 2023 è stato presentato un ulteriore progetto di **nove aerogeneratori**, con altezza da 115 metri e diametro da 170 metri, per complessivi 58 MW di potenza complessiva. A differenza degli altri due progetti, quest'ultimo è previsto in località Torrevecchia, a Nord dell'abitato del comune lizzanese, al confine con il comune di Fragagnano, e prevede anche aerogeneratori nei territori di Faggiano e Taranto (isola amministrativa).

- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare.*  
Il proponente non effettua alcuna analisi in merito.
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*  
Il progetto non soddisfa la raccomandazione.

Al contrario di quanto affermato dal proponente, i fotoinserti elaborati rivelano che l'installazione del parco eolico determinerebbe una variazione significativa delle visuali paesaggistiche.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

La costruzione di un impianto di tali dimensioni potrebbe comportare trasformazioni irreversibili del paesaggio, inclusa l'apertura di nuove strade che non rispettano i caratteri naturali del luogo. Contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, l'intervento prevede imponenti strutture di fondazione che avranno significative ripercussioni sugli aspetti ambientali, morfologici e paesaggistici, oltre a effetti negativi su habitat, fauna e avifauna, sia durante la realizzazione degli aerogeneratori che a lavori ultimati. Gli interventi proposti di rinaturalizzazione, riconessioni ecologiche e salvaguardia del reticolo idrografico non appaiono sufficienti a mitigare tali impatti.

#### **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

Le relazioni presentate dal proponente non considerano la presenza diffusa di abitazioni private, tipiche della ruralità pugliese, all'interno della zona del parco eolico. Queste abitazioni si troveranno circondate da aerogeneratori, subendo un deterioramento generale dell'ambiente circostante. **Inoltre, l'analisi acustica nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico non tiene conto delle abitazioni situate nel buffer e dell'impatto che gli aerogeneratori avranno sui residenti sia durante la fase di costruzione sia durante quella di esercizio.**

#### **Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche**

Al fine di ridurre l'impatto **sul territorio e con le componenti antropiche** presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore **ai 200 m**.

Dalla documentazione fornita, non emerge un'analisi dettagliata da parte del proponente che dimostri il rispetto della distanza minima di 200 metri dalle unità abitative. Il proponente dichiara che, dai sopralluoghi effettuati, i fabbricati presenti lungo il percorso **risultano essere depositi agricoli o residenze rurali**. Sarà verificato se tutte le abitazioni rurali si trovano al di fuori delle fasce di rispetto che verranno calcolate. Si fa ulteriormente notare che il proponente non tiene conto dell'esistenza in tutta la zona del parco di abitazione private che si trovano circondate da aerogeneratori e saranno coinvolte nel generale peggioramento dello stato dei luoghi.

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a **6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore**.

Il proponente dichiara che rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono:

- Comune di Taranto (TA) 13 km ad ovest;
- Comune di Lizzano (TA) 2 km a nord;
- Comune di Torricella (TA) 2 km a est;
- Comune di Maruggio (TA) 4 km a est;
- Comune di Faggiano (TA) 4 km a nord-ovest;
- Comune di Pulsano (TA) 2 km a ovest;
- Comune di Sava (TA) 5 km a nord-est;
- Comune di Manduria (TA) 10 km a nord-est.

Tuttavia, questa affermazione, pur elencando i comuni più vicini, non chiarisce se la distanza minima richiesta di 6 volte l'altezza massima degli aerogeneratori viene rispettata per ciascuno dei 16 aerogeneratori del parco eolico. **È necessario fornire dettagli specifici sulle distanze di ogni singolo aerogeneratore dai centri abitati, assicurando che tutte rispettino la prescrizione stabilita.**

#### **Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.




Figura 8 – Interferenza dell'area di progetto con la struttura viaria

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio d'azione.




Figura 9 – Gittata massima dell’opera di progetto (Elaborato WON012\_ES\_5\_Gittata\_max\_signed.pdf)

#### Punto 16.4:

Le aree interessate dal progetto sono destinate principalmente alla coltivazione di uve da vino, olio e frutta e annoverano nel loro territorio pregiati vini e frutti, tra cui alcuni a marchio IGT, DOC e IGP.

Il proponente dichiara che l’impianto eolico si trova principalmente in una zona agricola, con quasi tutti gli aerogeneratori collocati su seminativi non irrigui, ad eccezione degli aerogeneratori LZ06, LZ07 e TA05, che al momento del sopralluogo erano situati in un vigneto.

È opportuno osservare che gli aerogeneratori ricadenti nel territorio del Comune di Taranto, identificati come TA01, TA02, TA03, TA04 e TA05, e situati catastalmente nei Fogli n. 1 e 3, sono classificati, secondo il vigente strumento urbanistico generale del Comune di Taranto (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 421 del 1978 e dichiarato conforme ai contenuti della legge regionale del 31 maggio 1980, n. 56, con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 marzo 1989, n. 1185), come segue:

- A5-E5 “Zona verde agricolo di tipo B”, disciplinata dall’art. 17 delle N.T.A.

Le norme consentono l’edificazione o l’installazione di manufatti **esclusivamente a servizio dell’attività agricola. Pertanto, qualsiasi altro intervento, incluso l’impianto eolico in questione, è in contrasto con la destinazione esclusivamente rurale dell’area interessata.**

Il proponente dichiara inoltre che nessun aerogeneratore ricade in uliveti e frutteti anche se dall’analisi progettuale è emerso che per la realizzazione della viabilità di cantiere gli interventi interferiscono con i filari di ulivi. Non ci sono aerogeneratori in sistemi colturali e particellari complessi, né in aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, poiché queste rappresentano una piccolissima parte del territorio.

Dalla ricerca effettuata nel portale SIAN con i codici fiscali, si è riscontrato che i proprietari dei terreni su cui ricadono gli aerogeneratori LZ06, TA01, TA03 e TO02 possiedono delle superfici aziendali coltivate in biologico. Tuttavia, non si ha la certezza che anche i terreni in oggetto siano coltivati con metodo biologico.

Legenda:	
● Aerogeneratori	
— Cavidotti	
SE	
Categorie LUS	
mare	
acquacolture	cespuglieti e arbusteti
lotti senza manifatto uffici, prod.	prati alterati, pascoli alti
a. a pascolo nat., praterie, inc.	terre nude, falce e arile
aree a vegetazione sclerofilla	c. temperanee associate
aree con vegetazione rada	frutteti e frutti misti
aree estrattive	insediamenti produttivi agricoli
aree verdi urbane	seminativi semplici in aree irrigue
aree a ricolozz. art.	seminativi semplici in aree non irrigue
boschi di conifere	sistemi colturali e particellari complessi
boschi di latifoglie	uliveti
boschi misti di conifere e	vigneti
impianti di servizi pubblici e privati	tessuto residenziale (T.R.) cont., antico, denso
insediamento degli impianti tecnologici	T.R. continuo, denso più recente e basso
insediamento commerciale	T.R. continuo, denso recente, alto
ins. industriale o artigianale	T.R. discontinuo
cantieri e spazi in costruzione e scavi	T.R. rado e nucleiforme
insediamento in disuso	T.R. sparso






Figura 10 – Dettaglio dell'uso del suolo nell'area di progetto

**Punto 16.5:**

Il progetto del parco eolico non prevede misure di mitigazione e compensazione adeguate. Contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, tali misure risultano insufficienti e non si integrano nel territorio, deteriorando l'area anziché riqualificarla.

## CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato da **Taranto San Martino S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010. Questo documento costituisce un elemento essenziale del processo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

L'impianto eolico ha una potenza nominale complessiva di **100,2 MW**, da realizzarsi nei Comuni di **Taranto, Lizzano e Torricella (TA)**. Il parco eolico è costituito da **16 aerogeneratori**, di cui 11 con potenza unitaria pari a 7,2 MW e 5 con potenza unitaria pari a 4,2 MW.

Il progetto si inserisce principalmente in un comprensorio agricolo. Quasi tutti gli aerogeneratori sono stati collocati in seminativi non irrigui, ad eccezione degli aerogeneratori **LZ06, LZ07 e TA05**, che al momento del sopralluogo risultano situati in un vigneto. Nessun aerogeneratore ricade in uliveti e frutteti. Non ci sono aerogeneratori in sistemi colturali e particellari complessi né in aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, che rappresentano una piccola parte del territorio.

Il progetto presenta delle evidenti criticità:

- Gli aerogeneratori, per le loro dimensioni, contrastano nettamente con il paesaggio circostante, influenzando negativamente la percezione del territorio.
- La posizione di alcuni aerogeneratori risulta eccessivamente vicina a quelli di altri progetti in fase di autorizzazione presso il Ministero e/o la Provincia di Taranto, generando l'effetto "selva".
- L'installazione del parco eolico è **in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i.**, il quale, all'art. 20, disciplina l'individuazione delle aree idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili.
- **L'installazione è in contrasto con le Linee Guida del DM 10.09.2010** che, nella parte IV e nell'allegato 3, definiscono non idonee le **"aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità"**.

Inoltre, l'area di intervento è particolarmente ricca di testimonianze storiche e ogni potenziale alterazione potrebbe costituire un pregiudizio per il patrimonio archeologico esistente. Considerata la necessità di effettuare rilevanti scavi per realizzare le opere di fondazione, il rischio archeologico medio-alto nella zona rappresenta un ulteriore elemento di criticità. Un'ampia superficie agricola con peculiari caratteristiche paesaggistiche, come la presenza di uliveti secolari e macchia mediterranea, rischia di essere permanentemente danneggiata dalla realizzazione delle vie di servizio e di cantiere necessarie per gli impianti, nonché dall'area destinata all'installazione degli aerogeneratori.

Questa preoccupazione è accentuata dalle dimensioni estremamente invasive e impattanti degli aerogeneratori, con un'altezza di 150 metri dal piano di campagna e un diametro del rotore di 172 metri, raggiungendo un'altezza complessiva di ben 236 metri. L'impatto visivo, spaziale e prospettico della zona



interessata sarebbe compromesso dall'installazione di aerogeneratori di tali dimensioni, con gravi ripercussioni sullo sviluppo turistico, paesaggistico, ambientale, enogastronomico ed economico.